

Comunità Europea: ingredienti cosmetici sotto osservazione

G. Melato

Il Regolamento cosmetico (CE)n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 prevede che occorre assicurare una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza è ottenuta indicando sugli imballaggi dei prodotti cosmetici gli ingredienti impiegati. Questo permette al consumatore di verificare immediatamente se il prodotto contiene degli ingredienti che potrebbero provocargli problemi.

I prodotti cosmetici devono essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d'uso. In particolare, i rischi per la salute umana non devono essere giustificati attraverso un'analisi rischi-benefici.

Per questo motivo la persona responsabile deve garantire che i prodotti cosmetici, prima dell'immissione sul mercato, siano sottoposti alla valutazione della sicurezza sulla base delle informazioni pertinenti e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza dei prodotti cosmetici. La relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Composizione quantitativa e qualitativa dei prodotti cosmetici
- Caratteristiche fisiche/chimiche e stabilità del prodotto cosmetico
- Qualità microbiologica
- Impurezze, tracce, informazioni sul materiale d'imballaggio
- Uso normale e ragionevolmente prevedibile
- Esposizione al prodotto cosmetico
- Esposizione alle sostanze
- Profilo tossicologico delle sostanze
- Effetti indesiderabili ed effetti indesiderabili gravi
- Informazioni sul prodotto
- Conclusione della valutazione
- Avvertenze ed istruzioni per l'uso riportate in etichetta

Inoltre il Regolamento, per meglio assicurare la sicurezza dei prodotti cosmetici, ha previsto di introdurre delle restrizioni applicabili a determinate sostanze, che sono elencate negli allegati II e III del

regolamento cosmetico. Mentre le sostanze destinate ad essere impiegate come coloranti, conservanti e filtri UV sono state inserite negli allegati IV, V e VI rispettivamente, affinché possano essere autorizzate per tali impieghi.

La Commissione Europea per valutare gli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici è assistita da SCCS (*Scientific Committee on Consumer Safety*), un organismo indipendente che ha il compito di valutarne la sicurezza e suggerisce se è necessario inserirli negli allegati.

Per cui se un ingrediente è segnalato da vari *stakeholder*, alla Commissione europea in quanto potrebbe essere dannoso per la salute umana, la Commissione incarica SCCS di valutarlo e ad esprimere un parere. SCCS potrebbe decidere di non rilasciare alcun parere in quanto l'ingrediente risulta sicuro, oppure indica se occorre vietarne l'uso o se è possibile utilizzarlo, ma solo a determinate concentrazioni e usi.

In questo momento ci sono vari ingredienti in corso di valutazione, l'elenco aggiornato si può trovare a questo link http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/requests/index_en.htm